



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale _____, proposto da

_____, in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentato e difeso dagli avvocati Gelsomina Cimino ed _____ con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Vittorio Veneto n. 116;

contro

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) - Antitrust, in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA SEZIONE I, n. _____, resa tra le parti, concernente irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per pratica commerciale scorretta, con contestuale ordine di pubblicazione della delibera, a cura e spese della società, sul Resto del Carlino;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di mera forma dell'AGCM;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tar di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del il cons. Marco Buricelli
e udito per la parte appellante l'avvocato per delega dell'avvocato
Cimino;

considerato che a un primo e sommario esame l'appello cautelare non appare privo di "fumus boni juris" atteso che sembrano esistere ragionevoli dubbi sulla effettiva sussistenza, nella fattispecie, del contesto di tutela consumeristica richiesto dal d. lgs. n. 206/05;

che, inoltre, il danno dedotto dall'appellante sussiste e appare grave e irreparabile;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado sospendendo l'esecuzione della delibera impugnata.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. .

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi della fase giudiziale, che si liquidano in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del _____ con
l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)